

Studio Legale Palladino

Via Biancardi n.22 - 80027 Frattamaggiore (NA)

Tel. & Fax. 081.836.95.76 – 081.831.08.66 - 3494338432

e-mail: fislex1@libero.it – pec: ciropalladino@avvocatinapoli.legalmail.it

Procedura di composizione della Crisi da Sovraindebitamento

Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore

O.C.C. COA NAPOLI

Procedura Prot. 15/2025

in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sul minore [REDACTED]

TRIBUNALE DI NAPOLI

PROCEDURA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

AI SENSI DELL'ART. 67 E SS. C.C.I.I.

1. Premessa

Il sottoscritto **Avv. Ciro Palladino**, C.F. PLLCRI77E06D789D, con studio in Frattamaggiore (NA) alla Via Biancardi n.22, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord indirizzo p.e.c. ciropalladino@avvocatinapoli.legalmail.it nella qualità di Gestore della crisi da sovraindebitamento nominato in data 11.04.2025 dall'OCC presso il COA - di Napoli nell'ambito della procedura di ristrutturazione dei debiti – prot.15/2025 presentata in data 21.03.2025 dai sigg. [REDACTED], rappresenta che:

- i Sigg. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED] a mezzo dell'Avv. Gianluca Melillo con studio in Napoli-Pozzuoli alla Via G. Matteotti n.43 pec: gianlucamelillo@avvocatinapoli.legalmail.it, trovandosi in una situazione da sovraindebitamento, così come definita dall'articolo 2 comma 1 lettera c. del C.C.I.I., non ricorrendo condizioni di inammissibilità di cui all'art. 69 del citato Codice, hanno inteso avvalersi di una delle procedure di cui al Codice della Crisi d'Impresa dell'Insolvenza (D. Lg.s n. 14/2019), ed in particolare, a fronte delle loro situazioni economiche e finanziarie, fare ricorso per la ristrutturazione dei debiti del consumatore, ex art. 67 C.C.I.I.

- a tal fine hanno depositato in data 21.03.2025 presso l'Organismo di Composizione delle Crisi dell'Ordine degli Avvocati di Napoli con sede presso il Palazzo di Giustizia Registro O.C.C. Ministero Giustizia, istanza per la nomina di un professionista che svolgesse il ruolo di Gestore della Crisi.

- con provvedimento n.3607 del 11.04.2025 l'Organismo di Composizione della Crisi ha nominato, ai sensi dell'art. 68 C.C.I.A.A., quale professionista incaricato, lo scrivente avvocato **Ciro Palladino** (C.F. PLLCRI77E06D789D) per valutare la fattibilità della proposta di ristrutturazione dei debiti.

- in data 11.04.2025 lo scrivente provvedeva ad accettare l'incarico, dichiarando la sussistenza di tutti i requisiti previsti per lo svolgimento dell'attività di gestore della crisi nonché a rendere esplicita dichiarazione di indipendenza rispetto ai ricorrenti;

- in data 14.04.2025 si procedeva a dare notizia della presentazione della domanda all'Agente della Riscossione e agli uffici fiscali nonché enti locali competenti, come da documentazione allegata in atti. Medesima comunicazione veniva rimessa alla Findomestic, indicata dalla sig.ra [REDACTED] come soggetto nei cui confronti pende contratto per l'acquisto di beni, in regolare piano di ammortamento;

- in data 02.05.2025 si procedeva a dare notizia della presentazione della domanda ai creditori indicati dai ricorrenti in sede di presentazione dell'istanza: Asl Na1 Centro, Amtrust Europe Limited, dott. Ranaldi Elia, dott. Cervone De Martino Mario, Dott. Guadalascara Francesco. Medesima comunicazione veniva rimessa alla società Napoli Obiettivo Valore Srl, Municipia Spa; Abaco Srl, come da documentazione in atti;

- in data 22.07.2025 si procedeva a dare notizia della presentazione della domanda alla SO.G.E.T. S.p.A. - Società di Gestione Entrate e Tributi e al Comune di Torre del Greco

- si procedeva a richiedere accesso alla Centrale Rischi della Banca d'Italia;

- in data 30.04.2025, a seguito di invito, i ricorrenti si sono recati presso lo studio dello scrivente per essere sottoposti all'interrogatorio di rito, che si rimette in atti;

- nella procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore iscritto al n. 602/2025 P.U. ad istanza di [REDACTED]

[REDACTED] il Giudice dott.ssa Loredana Ferrara con provvedimento del 01.10.2025, così disponeva: *letti gli atti ed esaminati i documenti del procedimento; letta, in particolare, la memoria depositata in data 30.9.2025; ritenuto che, prima facie, la proposta appare ammissibile quanto meno con riferimento alla posizione di [REDACTED], per cui appare necessario sospendere la procedura esecutiva presso terzi a danno della sig.ra [REDACTED] per il giorno 02.10.2025 ore 12.00, Giudice dott.ssa Speranza; ritenuta, poi, opportuna un'interlocuzione con le parti sulla percorribilità della linea prescelta; PQM sospende la procedura esecutiva presso terzi a danno della sig.ra [REDACTED] dente innanzi al Tribunale di Napoli r.g. n. 7511/2024 fissata per il giorno 02.10.2025 ore 12.00, Giudice dott.ssa Speranza; dispone la comparizione delle parti e dell'OCC l'udienza del 14.10.2025 ore 11.00;*

- l'udienza del 14.10.2025 così si svolgeva: *È presente per i dr. Mario Cervone De Martino e Francesco Guadalascara l'avv. Chiosi Gabriele il quale, essendo costituito nell'esecuzione pendente nei confronti della sig.ra [REDACTED], ha avuto notizia della odierna udienza. Evidenzia le sussistenze nel piano di ragioni di inammissibilità invitando l'OCC a porre in essere tutti i controlli necessari al fine di stabilire l'attivo disponibile. L'avv. Melillo chiede concedersi un termine al fine di rielaborare un nuovo piano del consumatore che includa*

esclusivamente la debitoria della sig.ra [REDACTED] Il giudice rinvia al 9.12.2025 con termine fino al 30.11.2025 per il deposito della definita proposta e della relazione dell'OCC.

Con la presente relazione integrativa e modificativa della precedente, lo scrivente gestore Avv. Ciro Palladino, si permette di esporre quanto segue rappresentando **unicamente la debitoria della Sig.ra [REDACTED]**.

PRECISAZIONI DEL CREDITO – [REDACTED]

- in data 30.04.2025, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione riferiva assenza debitoria *per la sig.ra [REDACTED]*
- in data 27.05.2025 perveniva precisazione del credito da parte della società AMTRUST ASSICURAZIONI Spa per l'importo di euro 10.584,45;
- in data 28.05.2025 perveniva precisazione del credito da parte dell'ASL NAPOLI 1 per l'importo di euro 10.584,45;
- in data 29.05.2025 perveniva precisazione del credito da parte dell'Avv.to Gabriele Chiosi, nella qualità di difensore dei Dott.ri MARIO CERVONE DE MARTINO e FRANCESCO GUADALASCARA per l'importo complessivo di euro 15.341,34. Nella medesima comunicazione l'Avv.to Chiosi evidenziava che “– dopo aver formulato richiesta di ricerca dei beni ex art. 492 bis c.p.c. – i miei assistiti hanno sottoposto a pignoramento la quota dello stipendio percepito dalla Sig.ra [REDACTED] le somme ad ella dovute a titolo di Trattamento di fine rapporto, nonché tutte le somme e/o altri beni trattenuti e dovuti alla medesima dalla “Poste Italiane S.p.A.”. Ciò, in ragione delle dichiarazioni rese dalla “Ragioneria Territoriale dello Stato di Napoli”, che ha comunicato il versamento in favore della debitrice di un assegno mensile netto di € 1.742,01, nonché dalla “Poste Italiane S.p.A.”, che ha riferito l'esistenza di n. 2 libretti e di un conto corrente intestati alla Sig.ra [REDACTED] u cui giaceva la complessiva somma di € 23,07 (che del pari trasmetto). **Il relativo procedimento è stato iscritto al NRGE 7511/2024 del Tribunale di Napoli, assegnato alla cognizione del G.E., ill.ma Dott.ssa Arianna Speranza e sarà chiamato in prosieguo – per rideposito della copia dell'atto di pignoramento notificato – all'udienza del 2 ottobre p.v., alle ore 12,00”.**
- in data 23.07.2025 perveniva comunicazione dalla SO.G.E.T. S.p.A. - Società di Gestione Entrate e Tributi del seguente tenore: *Salve future iscrizioni e ruolo di ulteriori carichi da parte di Enti impositori l'ufficio è ad attestare che per il contribuente c.f. [REDACTED] ad oggi non risultano carichi iscritti a ruolo per la riscossione ammonta*

La ricorrente non potendo far fronte alle obbligazioni assunte con il patrimonio prontamente liquidabile, si trova attualmente in una situazione di sovraindebitamento, ai sensi dell'art.2 comma 1 lett. c) C.C.I.I. ovvero in “situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”. Dall'esame e dalla documentazione raccolta, la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore rappresenta la forma di composizione della crisi più adeguata, trovandosi nella definitiva incapacità di adempiere regolarmente alle loro obbligazioni assunte a titolo personale.

2. Requisiti di ammissibilità

Nel caso in esame, la ricorrente [REDACTED] non si trova in nessuna delle condizioni ostative per l'accesso alla presente procedura in quanto:

- non è soggetta alle procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Titolo IV - Capo II del codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza: gli istanti sono persone fisiche che non hanno mai svolto attività di impresa;
- nei cinque anni precedenti la presentazione dell'istanza, non è stata esdebitata e non ha già beneficiato della esdebitazione per due volte;
- non ha determinato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
- ha fornito tutta la documentazione che consente di ricostruire compiutamente le loro situazioni economiche e patrimoniali.

Rientra, pertanto, nella definizione di “consumatore” prevista dall'art. 2 comma 1 lettera e del nuovo Codice della Crisi, trattandosi di debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta. Tra l'altro la ricorrente risulta coobbligata nella qualità di genitore esercente la potestà genitoriale del [REDACTED] coinvolto nel giudizio per accertamento della responsabilità medica, conclusosi con la condanna alle spese di giudizio.

3. Meritevolezza e assenza di atti in frode

Prima di procedere ad illustrare i motivi dell'indebitamento, occorre analizzare la colpevolezza del debitore alla luce dei rinnovamenti normativi che hanno interessato la materia del sovraindebitamento con il D.L. 137/2020 (Decreto Ristori), il quale aveva già anticipato l'entrata in vigore di alcune norme del Codice della Crisi d'Impresa. Precedentemente, l'art. 12 bis della legge 3/2012 disponeva in tal senso che il giudice, quando esclude che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità. Tale norma elevava il requisito della meritevolezza a principale criterio valutativo ai fini dell'omologa del piano del consumatore, consentendo al giudice di sindacare la colpevolezza o meno dell'indebitamento e di valorizzare in questo senso la diligenza del consumatore nell'assunzione delle obbligazioni. Invece, con la riforma introdotta dall'art. 4-ter, comma 1, lettera g, numero 1 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con le modificazioni della Legge 18 dicembre 2020, n. 176, il riferimento alla meritevolezza, come criterio per l'omologa del piano, è stato espunto, prevedendosi semplicemente che il giudice omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità. Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore. Contestualmente è stato

novellato l'art. 7, comma 2, che alla lettera d-ter stabilisce tra i presupposti di accesso al piano del consumatore che la proposta non è ammissibile quando il consumatore ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode. Quindi un primo orientamento più mite consistente nella riduzione del significato normativo ravvisando una progressiva devalutazione del principio di meritevolezza come criterio di giudizio per procedere all'omologa del piano, assegnando di converso al giudice un sindacato complessivo sulla fattibilità giuridica ed economica. La graduazione della colpa rappresenta istituto civilistico già noto all'impianto codicistico e tuttavia di incerta definizione (art. 1227 e 2236 c.c.). Occorre una lettura congiunta alla corrispondente normativa penalistica per individuare una definizione positiva della colpa come violazione di regole cautelari (art 43, co. 1, c.p.) per individuare la colpa grave come una macroscopica violazione di regole cautelari o come una violazione di quelle regole di contenuto più banale ed immediato. Quindi è gravemente colpevole quel comportamento inescusabile, gravemente negligente e manifestamente rimproverabile, avuto riguardo alla capacità di un agente di media esperienza; giudizio che occorre calare nella fattispecie concreta, avuto riguardo alle capacità del soggetto di avvedersi delle conseguenze delle proprie azioni e della capacità di fronteggiarle. In base a tale interpretazione, il debitore potrebbe essere reputato meritevole e, dunque, in colpa non grave, soltanto quando al momento della genesi della obbligazione non si trovava già nell'incapacità di restituire il debito, ma tale incapacità è conseguita per circostanze sopravvenute o per cause esterne non prevedibili (malattia di un congiunto, un improvviso licenziamento), oppure quando, pur trovandosi già nella consapevole incapacità di restituire il debito al momento della genesi della obbligazione, sia stato indotto all'indebitamento da cause a lui non imputabili, quali esigenze superiori ed insopprimibili di vita o di salute proprie o delle propria famiglia, anche a causa del comportamento concorrente dell'istituto di credito che abbia omesso di condurre una seria verifica del merito creditizio. A seguito della riforma anche la condotta del creditore è assoggettata ad un giudizio di colpevolezza, volto a verificare se e in che misura questi abbia concorso all'indebitamento in spregio alle regole prudenziali evitando correlativamente il rimprovero di colpa in capo al debitore. Viceversa, l'assunzione di obbligazioni sproporzionate alle proprie capacità reddituali, non ponderata o priva di adeguate giustificazioni rappresenterebbe una condotta colpevole, dal momento che è di comune esperienza che contrarre debiti superiori alle proprie capacità patrimoniali, attuali o ragionevolmente prevedibili in futuro, comporterà l'incapacità di adempiere alle scadenze pattuite. Dunque, il giudizio di meritevolezza non è del tutto svanito dal corpo della legge 3/2012, ma è stato senz'altro alleviato. La colpa del debitore non deve limitarsi a profili di leggerezza o superficialità (colpa lieve), né deve limitarsi a profili di colpa generica perché la legge pretende che si tratti di una colpa grave. Emerge, quindi, con tutta evidenza in un rinnovato favor legislativo per l'accesso all'istituto che ha progressivamente determinato un ampliamento delle condizioni normativamente stabilite per l'omologa del piano, anche sulla scorta di una giurisprudenza di merito che si è sviluppata sul punto particolarmente elastica ed estensiva. Al tempo stesso, un giudizio sulla colpevolezza dell'indebitamento sopravvive in chiave negativa e speculare con riguardo alla condotta dei creditori. Questi potrebbero rivelarsi colpevoli di aver concorso causalmente al sovraindebitamento, favorendo maliziosamente un improvviso ricorso al credito, salva la ricorrenza di condotte dolose o gravemente colpevoli riconducibili al debitore, idonee a radicare la sua esclusiva responsabilità. Quindi, a seguito della riforma, anche la condotta del creditore è soggetta ad un giudizio di colpevolezza, volto a verificare se e in che misura abbia concorso

all'indebitamento in spregio alle regole prudenziali del buon banchiere. Secondo i consolidati orientamenti giurisprudenziali l'omologa potrà essere negata soltanto nelle ipotesi di colpa grave del consumatore. Si esclude cioè l'effetto preclusivo della colpa generica. In merito alla "diligenza" impiegata, il proponente ha esposto compiutamente gli elementi che manifestano la mancanza di "colpa grave" nelle cause del sovraindebitamento poiché ha effettuato una corretta valutazione, al momento dell'assunzione del debito, delle proprie capacità di fare successivamente fronte al rimborso visto che la valutazione del merito creditizio era condivisa dalle banche.

4. Atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni

In diritto civile, tutti gli atti di gestione del patrimonio possono essere ripartiti tra atti di ordinaria amministrazione e atti di straordinaria amministrazione (o eccedenti l'ordinaria amministrazione).

L'ordinamento giuridico considera rilevante la distinzione in numerosi casi, per lo più attinenti al diritto delle persone fisiche (artt. 180, 320, 394, 424 c.c.) ma non fornisce un criterio discrezionale. L'art. 320 c.c. elenca una serie di atti che eccedono l'ordinaria amministrazione (atti di alienazione, accettazione o rinuncia all'eredità e così via), ma tale elenco ha carattere dimostrativo.

Dottrina e giurisprudenza hanno quindi rinvenuto il criterio discrezionale nell'incidenza degli atti: si ha ordinaria amministrazione quanto questa è limitata alla sfera di disponibilità e regolamentazione delle sole rendite; straordinaria amministrazione quanto invece riguarda anche il patrimonio; la distinzione importa un apprezzamento di fatto, che pertanto, è riservato al giudice di merito e si sottrae al sindacato della Corte di Cassazione.

Nel corso degli ultimi cinque anni antecedenti la presentazione della domanda, i ricorrenti hanno dichiarato di non aver compiuto atti di straordinaria amministrazione come sopra definiti.

Il sottoscritto gestore attraverso la consultazione delle banche date pubbliche ed in particolare delle certificazioni catastali storiche e dall'analisi del conto corrente bancario dichiara di non avere individuato alcun atto di straordinaria amministrazione compiuto dai ricorrenti negli ultimi cinque anni.

Nel dare seguito a quanto richiesto dal giudice all'ultima udienza del 14.10.2025 che secondo cui "invitava l'OCC a porre in essere tutti i controlli necessari al fine di stabilire l'attivo disponibile", lo scrivente si permette di evidenziare come in atti sia stato già depositato resoconto del 27.04.2025 relativamente al PATRIMONIO BANCO POSTA da cui potersi evincere la indicazione di numero 1 conto corrente, numero 1 postepay e numero 2 libretti con i relativi saldi al 31.12.2023. Ad ogni buon conto si versano le movimentazioni

5. Composizione del nucleo familiare, situazione economica e patrimoniale della ricorrente

La sig.ra [REDACTED] in un appartamento concessogli in locazione al costo di euro 800,00 mensili oltre 80,00 di oneri condominiali.

Il nucleo familiare della ricorrente è attualmente così costituito, oltre la ricorrente, da:

➤ [REDACTED]
[REDACTED]. Studente. Lo stesso si trova quale coobbligato del debito maggiore contratto (circa € 50.000,00), in quanto i genitori, nella propria qualità, hanno intentato il giudizio per risarcimento del danno da responsabilità medica anche a nome del figlio.

Dal 01.09.2013 la ricorrente è dipendente Miur e percepisce un reddito annuo di € 30.471,67 (C.U. 2025) a lordo delle ritenute di legge.

Per un'analisi più strettamente finanziaria si riportano nella tabella che segue i redditi di cui disponeva e dispone il ricorrente e il suo nucleo familiare negli ultimi cinque anni:

Redditi percepiti negli ultimi tre anni

Certificazione Unica	2025 (Redditi 2024)	30.471,67
Certificazione Unica	2024 (Redditi 2023)	31.164,53
Certificazione Unica	2023 (Redditi 2022)	27.016,17
Certificazione Unica	2022 (Redditi 2021)	25.579,31

6. Debitoria, diligenza impiegata nell'assumere le obbligazioni e cause dell'indebitamento

In data 30.04.2025, lo scrivente gestore ha tenuto presso il proprio studio, interrogatorio *dei ricorrenti* che pedissequamente si riporta:

“Sono in attesa di occupazione. Ero titolare di partita iva quale agente di commercio e ho gestito un negozio di telefonia H3G sino al 2012 a Torre Annunziata. Purtroppo in seguito a minacce ricevute, per le quali nel luglio 2011 e febbraio 2012 fui costretto a sporgere le denunce che esibisco, i vertici dell'azienda di telefonia decisero di chiudere repentinamente qualsiasi rapporto di collaborazione. Lasciai, pertanto, il locale che avevo preso in affitto e ristrutturato in economia appena un anno prima. Non avevo più un reddito, né un lavoro, né un'azienda che volesse affidarmi i propri servizi. Da quel momento in poi la mia vita è andata solamente peggiorando.

*Le minacce ricevute mi procurarono enormi stati d'ansia soprattutto perché rivolte a [REDACTED]
[REDACTED] che sarebbe nato pochissime settimane dopo, agosto 2011.*

Dopo la chiusura del locale e le minacce ricevute, fu molto difficile andare avanti. Non ho ricevuto aiuto da nessuno.

Nel settembre 2012, la mia compagna [REDACTED], docente ma non di ruolo, venne convocata a Vicenza dal Ministero dell'Istruzione con un contratto a tempo determinato e così con un figlio piccolo, decidemmo di trasferirci almeno per la durata del contratto.

A giugno 2013, facemmo ritorno a Napoli anche perché speravo di riprendere il mio vecchio lavoro dopo la parentesi lontana dalla brutta esperienza vissuta.

Purtroppo proprio nel mese di giugno 2013 subì un infortunio stradale in Napoli. Riportando gravi lesioni, fui ricoverato d'urgenza al Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero “San Paolo” di Napoli ove i sanitari mi diagnosticarono “presenza di lesione tendinea. Flc mano sx. Limitazione funzionale III, IV, V dito”. Fui sottoposto

ad un primo intervento in data 28.06.2013. Seguirono controlli settimanali anche presso diverse strutture ospedaliere. In data 22.07.2013, dopo la rimozione dei punti avvenuta in data 15.07.2023, mi fu prescritta una rieducazione motoria polso e mano sx (almeno 20 sedute). Purtroppo polso e dita non rispondevano alla flessione e alla presa, tanto che in data 05.09.2013 mi fu consigliato un nuovo intervento cui venni sottoposto in data 25.10.2013 presso l'Ospedale dei Pellegrini. L'ultimo referto, quello del 16.01.2014 proprio dell'Ospedale dei Pellegrini recava tale descrizione: Esito di lesione complessa III dito del flessore e del palmare gracile e nervo digitale III dito mano sx in pz con algodistrofie. Guarito con postumi da valutare in sede medico legale.

Ancora oggi ho una difficoltà alla prensione della mano sinistra con impossibilità della flessione del III, IV e V dito della mano sx.

Ho svolto lavori occasionali per diverse agenzie di collocamento: Runner Marketing, Experis Srl, Key Solution, Manpower, come addetto vendita, Stewart allo Stadio, sino a prima del covid, poi, con il mio stato d'animo, null'altro sono riuscito a fare. Non ci siamo mai sposati io e [REDACTED] a far data dal febbraio 2022 abbiamo deciso di vivere separatamente e nel mio piccolo ho sempre cercato di non far mancare nulla a mio figlio. Confesso che gli incubi delle minacce, nonostante ormai fossero passati diversi e più anni, non mi hanno mai abbandonato e di notte continuo ad avere tremendi incubi. A causa di ciò mi hanno diagnosticato una "Sindrome depressiva endoreattiva di grado moderato con sintomi d'ansia" e a far data dal dicembre 2022 sono in cura presso l'"Unità operativa complessa di salute mentale – ASL NA1", come da relazione e prescrizione che esibisco. Periodicamente vado a controllo. L'ultimo è stato il 28.04.2025 e il prossimo sarà il 09.06.2025.

A giugno 2023 ho presentato domanda per il riconoscimento dell'invalidità civile. Disabilità rilevate: 02 – Mentale. 07 - Limitazioni funzionale movimenti articolari. Diagnosi: DEFICIT FUNZIONALE MANO SINISTRA IN ESITI DI F.L.C. SINDROME DEPRESSIVA ENDOREATTIVA DI GRADO MODERATO.

All'esito, la Commissione Medica mi ha riconosciuto: **INVALIDO** con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% (art. 2 e 13 L.118/71 e art 9 DL 509/88) Percentuale: 50 % Data decorrenza: 30/6/2023.

Non ho mai voluto essere di peso [REDACTED] e finché ho potuto ho sempre pagato tutto quello che mi spettasse. Ho aderito alla rottamazione-ter estinguendola, mentre non sono riuscito a pagare le rate della rottamazione-quater. Ho percepito dapprima il reddito di cittadinanza e adesso percepisco il Reddito d'Inclusione, di circa euro 840,00 al mese.

Oltre alle tasse non pagate, la debitoria maggiore deriva dalla sentenza di condanna quale parte soccombente nel giudizio che abbiamo deciso di avanzare contro le strutture ospedaliere e i dottori per i danni causati alla mano per responsabilità medica. Nonostante la "relazione di consulenza medico legale per responsabilità" del mio medico, Dott. Stefano Viglione del 28.11.2016 avesse accertato delle responsabilità, il giudice del Tribunale di Napoli con sentenza n. 6597/2022 del 01.07.2022 ha ritenuto non sussistenti i motivi di doglianza. La condanna è stata pesante ed è coinvolta anche [REDACTED]"

La sig.ra [REDACTED] relativamente la presenza di procedure esecutive avviate ha così riferito: "i dottori Mario Cervone De Martino e Francesco Guadalascara hanno azionato un pignoramento mobiliare presso terzi attualmente pendente innanzi al Tribunale di Napoli, r.e.7511/2024 - dott.ssa Speranza, con riserva assunta

all'udienza di assegnazione del giorno 17.03.2025, per cui mensilmente subisco una trattenuta sullo stipendio pari a circa € 378,00, dal mese di giugno 2024".

Stante il perdurante squilibrio economico e non riuscendo più a pagare i debiti, i ricorrenti hanno deciso di ricorrere alla procedura di ristrutturazione dei debiti per ripianare l'intera posizione debitoria, anche nell'interesse del minore.

Dalle circostanze finora narrate, appare evidente che i ricorrenti non hanno contratto i debiti con la consapevolezza di non poterli onorare, ma circostanze imprevedibili, quali la perdita dell'attività lavorativa, lo stato d'ansia e di depressione, l'incidente, l'invalidità e da ultima la sentenza di condanna, non gli hanno permesso di poterli pagare regolarmente.

7. Esposizione debitoria COMPLESSIVA

Il valore dell'indebitamento complessivo dei ricorrenti ammonta, al momento della redazione del piano, a complessivi € **48.176,72**, così suddiviso:

DEBITORIA in privilegio: euro 1.082,00

- | | | |
|--|------|----------|
| 1. COMUNE DI NAPOLI-AREA ENTRATE-TARI/IMU: | euro | 1.082,00 |
|--|------|----------|

DEBITORIA derivante da sentenza di condanna, in chirografo (effetti estesi anche al [REDACTED]): euro 47.094,72

- | | | |
|---|------|-----------|
| 1. ASL NA 1: debito complessivo da precisazione: | euro | 10.584,46 |
| 2. AMTRUST EUROPE LIMITED: debito complessivo da precisazione: | euro | 10.584,46 |
| 3. RANALDI ELIA: debito complessivo – non pervenuta precisazione: | euro | 10.584,46 |
| 4. CERVONE DE MARTINO MARIO: debito complessivo da precisazione: | euro | 7.670,67 |
| 5. GUADALASCARA FRANCESCO: debito complessivo da precisazione: | euro | 7.670,67 |

CREDITORE	TITOLO	CREDITO/GRADO
AMTRUST EUROPE LIMITED P.iva 01917540518 Credito: 10.584,46	Creditore munito di Sentenza n. 6597/2022 emessa dal Tribunale di Napoli n. rg. 22196/2018 Importo euro: 7.254,00 oltre accessori.	Precisazione del credito pervenuta in data: 27.05.2025 Chirografario
ASL NA 1 P.iva 06328131211 Credito: 10.584,46	Creditore munito di Sentenza n. 6597/2022 emessa dal Tribunale di Napoli n. rg. 22196/2018 Importo euro: 7.254,00 oltre accessori.	Precisazione del credito pervenuta in data: 28.05.2025 Chirografario
CERVONE DE MARTINO MARIO C.F. CRVMRA60R26F839K Credito: 7.670,67 (pari al 50% dell'importo richiesto di euro 15.341,34 – vedi Guadalascara Francesco)	Creditore munito di Sentenza n. 6597/2022 emessa dal Tribunale di Napoli n. rg. 22196/2018 Importo vantato unitamente a Guadalascara Francesco: euro 15.341,34, accessori compresi.	Titolo esecutivo: <i>Precisazione del 29.05.25: vedasi quanto evidenziato dopo</i> Chirografario

GUADALASCARA FRANCESCO C.F. GDLFNC59C22F839B Credito: 7.670,67 (pari al 50% dell'importo richiesto di euro 15.341,34 – vedi Cervone De Martino Mario)	Creditore munito di Sentenza n. 6597/2022 emessa dal Tribunale di Napoli n. rg. 22196/2018 Importo vantato unitamente a Cervone De Martino Mario: euro 15.341,34, accessori compresi	Titolo esecutivo: <i>Precisazione del 29.05.25: vedasi quanto evidenziato dopo</i> Chirografario
RANALDI ELIA Credito: 10.584,46	Creditore munito di Sentenza n. 6597/2022 emessa dal Tribunale di Napoli n. rg. 22196/2018 Importo euro: 7.254,00 oltre accessori.	Precisazione del credito pervenuta in data: NON PERVENUTA Chirografario

Va precisato che la debitoria dei Sigg. dott.Cervone De Martino Mario e dott. Guadalascara Francesco viene inserita nel piano per intero avendo il gestore avuto riguardo al titolo e non alla procedura di pignoramento presso terzi avviata, richiamata “**NRGE 7511/2024 del Tribunale di Napoli – G.E., ill.ma Dott.ssa Arianna Speranza - udienza del 2 ottobre p.v., alle ore 12,00**” e per la quale non è stata emessa ordinanza di assegnazione.

Con provvedimento del 14.10.2025, “il giudice onorario in funzione di giudice dell’esecuzione in persona della dott.ssa Arianna Speranza del Tribunale di Napoli, visti gli atti ed il provvedimento di sostituzione dell’udienza del 2 ottobre 2025 con il deposito di note scritte; rilevato che dagli atti del fascicolo telematico risultano pervenute Note per la trattazione scritta da parte del creditore procedente e del debitore; lette le predette note e visto il provvedimento del Tribunale di Napoli dell’1/10/2025, SOSPENDE LA PROCEDURA”

8. Risorse messe a disposizione del PIANO DI RISTRUTTURAZIONE

In merito all’individuazione delle spese correnti necessarie al sostentamento dei sovraindebitati e della propria famiglia, preso atto di quelle indicate e documentate dai ricorrenti, si è tenuto conto, anche, dei recenti dati ISTAT, prelevati dal sito www.istat.it, con i quali si è effettuato un confronto.

Si riporta la tabella contenente l’analisi della spesa media delle famiglie italiane per tipologia: è stata esaminata la categoria di “*persona sola 35-64 anni*” e “*famiglia con 2/3 componenti*”.

Ebbene dalla rilevazione ISTAT emerge che nel 2023/2024 la spesa familiare in valori correnti è cresciuta trainata dall’inflazione.

La serie storica della spesa media mensile delle famiglie dal 2014 al 2023 (Figura 1), ricostruita secondo la nuova classificazione COICOP 2018 introdotta lo scorso anno, mostra come nel periodo considerato la spesa media delle famiglie sia cresciuta da 2.519 a 2.728 euro mensili, con un aumento in valori correnti dell’8,3%. L’aumento è stato più accentuato nel Mezzogiorno (+14,3%), dove la spesa è salita da 1.955 a 2.234 euro mensili, e nel Centro (+11,4%), dove è cresciuta da 2.651 a 2.953 euro mensili. Nel Nord, invece, l’incremento è stato del 4,5% (dai 2.837 euro mensili del 2014 ai 2.965 del 2023), ben al di sotto del dato nazionale. Al netto dell’inflazione, nel 2023, la spesa delle famiglie diminuisce in termini reali del 10,5% rispetto al 2014.

La serie mostra una sostanziale stabilità in valori correnti del fenomeno fino al 2017, quando si registra un aumento statisticamente significativo della spesa rispetto all’anno precedente (+1,5%), più forte nel Centro (+3,6%). Nel

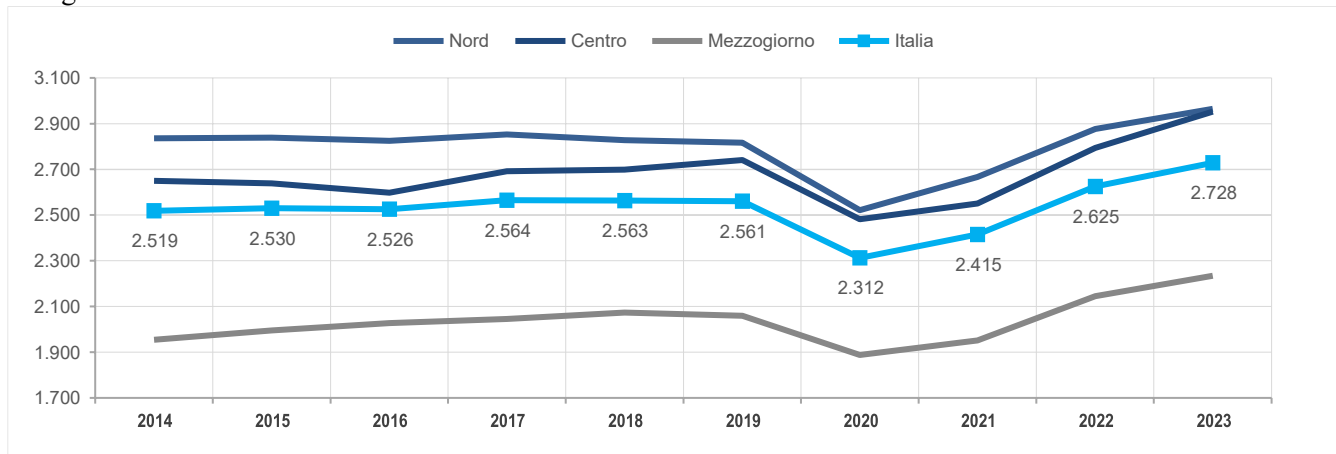
biennio successivo, la spesa media non evidenzia ulteriori significative variazioni, per effetto anche degli interventi di redistribuzione a sostegno del potere di acquisto delle famiglie, come l'introduzione, nel 2018, del Reddito di Inclusione (REI), e nel secondo trimestre del 2019 del Reddito e Pensione di Cittadinanza (RdC), che ha affiancato il REI fino al definitivo superamento di quest'ultimo. Nello stesso arco temporale, la disuguaglianza si riduce dapprima leggermente nel 2018, per poi stabilizzarsi, nel 2019, a 4,8.

Nel 2020, con l'insorgere dell'emergenza sanitaria legata alla pandemia, la spesa si contrae fortemente (-9,7%). La flessione, diffusa su tutto il territorio nazionale, risulta più intensa nel Nord (-10,5%). Nello stesso anno, la disuguaglianza scende a 4,7, valore più basso dell'intera serie storica, per lo più a causa degli effetti delle restrizioni introdotte a contrasto della pandemia, che hanno riguardato soprattutto i capitoli di spesa che pesano maggiormente sul bilancio delle famiglie più abbienti (mentre sono rimasti invariati solo i capitoli relativi alle spese per alimentari e abitazione).

Alla ripresa dell'attività economica, nel 2021, contribuisce anche l'espansione della spesa delle famiglie, che sale in tutto il Paese (+4,4%), ma soprattutto nel Nord (+5,8%). Aumenta inoltre la disuguaglianza, che si riporta ai valori pre-pandemia (4,9).

L'espansione della spesa prosegue anche nel 2022 (+8,7%; nel Mezzogiorno +9,9%), in un contesto di rallentamento della crescita economica, principalmente a causa della rapida accelerazione dell'inflazione. Ritorna ai valori pre-pandemia anche il tasso di risparmio lordo delle famiglie consumatrici (8,0%), che era cresciuto molto nel 2020 (+15,6%) e nel 2021 (13,8%), accompagnandosi a un ingente calo delle spese. La disuguaglianza si mantiene invece stabile sui valori dell'anno precedente (4,9).

Figura 1. SPESA MEDIA MENSILE DELLE FAMIGLIE PER RIPARTIZIONE GEOGRAFICA. Anni 2014-



2023

Nel 2023, la stima preliminare della spesa media mensile delle famiglie residenti in Italia è pari a 2.728 euro mensili in valori correnti, in crescita del 3,9% rispetto ai 2.625 euro dell'anno precedente (Prospetto 1). Tale crescita, tuttavia, risente ancora in larga misura dell'aumento generalizzato dei prezzi (+5,9% la variazione su base annua dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo); in termini reali, la spesa media si riduce infatti dell'1,8%. La disuguaglianza rimane ancora stabile a 4,9. Rispetto al 2022, il 2023 è stato caratterizzato da un'inflazione in rallentamento, ma ancora sostenuta, e dà segnali di ripresa economica leggermente più deboli (+6,2% la variazione

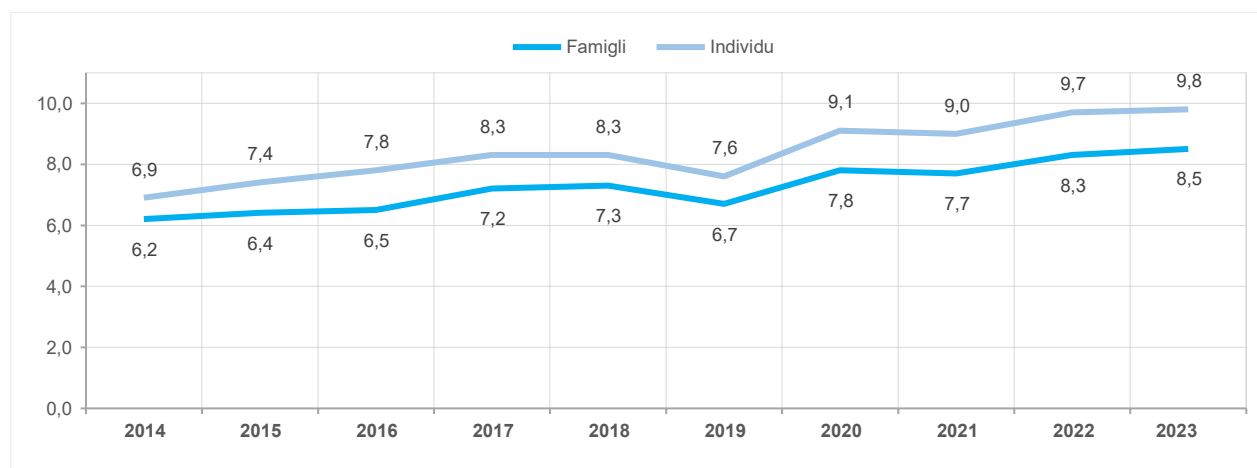
su base annua del Pil in termini correnti, ma solo +0,9% in volume). Nel contempo, il tasso di risparmio lordo delle famiglie consumatrici, nei primi tre trimestri dell'anno, è sceso al 6,6%, dunque molto al di sotto dei valori pre-pandemia, segnalando che le famiglie, per far fronte al forte incremento dei prezzi, hanno diminuito la propria capacità di risparmio. L'aumento delle spese per consumi delle famiglie è diffuso su tutto il territorio nazionale, ma è più accentuato nel Centro (+5,7%) e nel Mezzogiorno (+4,2%), seguiti dal Nord (+3,1, con una variazione non statisticamente significativa nel Nord-ovest). In valori assoluti, la spesa media più elevata si osserva nel Nord, dove si attesta a 2.965 euro mensili, e nel Centro (2.953 euro), seguiti a maggiore distanza dal Mezzogiorno (2.234 euro).

Sostanziale stabilità della povertà assoluta rispetto al 2022

La serie storica della povertà assoluta, analizzata dal 2014 con i dati ricostruiti secondo la nuova metodologia di stima, presenta una crescita dell'incidenza familiare e individuale nell'arco dei nove anni considerati (2014-2023).

L'incidenza di povertà familiare (Figura 2), che nel 2014 è risultata pari al 6,2%, nei due anni successivi è rimasta stabile, crescendo in maniera significativa nel 2017, quando l'indicatore familiare è arrivato al 7,2%. Quest'ultimo si stabilizza di nuovo nel 2018, per poi decrescere nel 2019 al 6,7%, in concomitanza con l'introduzione del Reddito di cittadinanza di cui, a partire dal secondo trimestre, hanno beneficiato circa un milione di famiglie in difficoltà. Nel 2020, anno della pandemia, l'incidenza riprende a crescere, arrivando al 7,8% e interessando oltre 2 milioni di famiglie, per poi stabilizzarsi nel 2021. Tale andamento risente principalmente del calo della spesa dovuto alle misure restrittive introdotte nel corso dell'emergenza sanitaria e al loro impatto sui comportamenti di spesa delle famiglie. Nel 2022, l'incidenza torna ad aumentare e arriva all'8,3%, in larga misura a causa della forte accelerazione dell'inflazione, che ha colpito in particolar modo le famiglie meno abbienti. Le spese di queste ultime non sono riuscite infatti a tenere il passo dell'aumento dei prezzi, incluso quello dei beni e servizi essenziali considerati nel paniere della povertà assoluta. Nel 2023, secondo le stime preliminari, l'incidenza di povertà assoluta è pari all'8,5% tra le famiglie (8,3% nel 2022) e al 9,8% tra gli individui (9,7% nel 2022), in un quadro di sostanziale stabilità rispetto al 2022: si tratta di oltre 2 milioni 234mila famiglie, per un totale di circa 5 milioni 752mila individui.

Figura 2. INCIDENZA DI POVERTÀ ASSOLUTA FAMILIARE E INDIVIDUALE. Anni 2014-2023



Dal 2014 al 2023, la dinamica dell'incidenza individuale segue quella familiare, anche se su livelli più elevati e con un leggero distanziamento nel corso del tempo. Si passa dal 6,9% del 2014, fino all'8,3% del 2017 e 2018; nell'intero periodo si nota un'unica flessione significativa nel 2019, quando l'incidenza individuale scende al 7,6%. Dal 2020, l'indicatore riprende la sua crescita e dal 9,1% arriva al 9,8% nel 2023, anno in cui la povertà assoluta coinvolge oltre 5,7 milioni di persone.

Nel 2023, +9,0% alimentari e bevande analcoliche, +2,8% il non alimentare.

Nel 2023, l'aumento di spesa più elevato rispetto all'anno precedente si osserva per il capitolo Servizi di ristorazione e di alloggio (+15,7%), sebbene sia comunque meno intenso rispetto all'incremento osservato nel 2022; a seguire, gli aumenti registrati per Beni e servizi per la cura della persona, servizi di protezione sociale e altri beni e servizi (+13,9%) e per Servizi assicurativi e finanziari (+13,5%), capitoli che avevano già riportato un segno positivo nel 2022 ma che nel 2023 mostrano una crescita più forte. Continua anche il recupero della spesa per Ricreazione, sport e cultura (+10,1%, anche in questo caso meno intenso rispetto al 2022).

A fronte del forte incremento dei prezzi di Alimentari e bevande analcoliche (+10,2% la variazione su base annua dell'IPCA), le spese delle famiglie per l'acquisto di questi prodotti crescono del 9% rispetto al 2022. Anche i dati Istat sul commercio al dettaglio per la vendita di beni alimentari registrano in media, nel 2023, un aumento tendenziale in valore (+2,8%) e una diminuzione in volume (-3,7%), a testimonianza del fatto che le famiglie continuano a modificare le proprie strategie di acquisto per far fronte all'aumento dei prezzi.

Crescono, nel 2023, anche le spese per Trasporti (+8,7%) e per Salute (+3,4%), ma in entrambi i casi meno del 2022. Infine, diminuiscono significativamente (-2,8%) le spese per Abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili (spese che includono anche gli interventi di ristrutturazione), essendo in larga misura rientrata la forte accelerazione dei prezzi degli energetici registrata nel 2022.

Per tutti gli altri capitoli di spesa, non si osservano variazioni statisticamente significative rispetto al 2022.

PROSPETTO 1. SPESA MEDIA MENSILE DELLE FAMIGLIE PER DIVISIONE DI SPESA E RIPARTIZIONE GEOGRAFICA Anni 2021, 2022 e 2023

	RIPARTIZIONE GEOGRAFICA									Italia		
	Nord			Centro			Mezzogiorno					
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
SPESA MEDIA MENSILE	2.667,10	2.876,95	2.964,86	2.550,92	2.794,93	2.952,87	1.950,87	2.144,23	2.234,38	2.414,80	2.625,36	2.728,37
Prodotti alimentari e bevande analcoliche	464,37	468,60	509,78	471,58	477,09	527,30	465,67	504,38	547,21	466,25	481,80	525,33
Bevande alcoliche e tabacchi	47,57	45,12	46,66	47,31	44,49	48,30	37,41	40,56	38,55	44,27	43,53	44,40
Abbigliamento e calzature	96,73	104,81	101,78	82,02	94,79	99,01	96,76	105,97	105,87	93,75	103,14	102,53
Abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili, incl. interventi di ristrutturaz.	1.005,91	1.116,18	1.075,53	1.045,54	1.142,04	1.107,39	690,54	769,99	763,37	913,28	1.010,44	981,99
Mobili, articoli e servizi per la casa	116,77	114,73	114,84	108,57	113,08	120,88	87,37	91,49	96,06	105,72	106,94	110,05
Salute	121,11	122,76	121,90	106,04	116,46	135,28	90,19	97,93	99,40	108,17	113,52	117,41
Trasporti	285,81	308,33	333,20	233,12	274,86	305,71	180,24	197,75	213,36	241,39	266,08	289,22
Informazione e comunicazione	75,56	79,11	78,98	73,49	79,58	81,48	57,78	59,77	60,29	69,46	73,00	73,50

Ricreazione, sport e cultura	97,09	111,17	122,82	83,32	102,41	117,85	50,24	56,75	58,72	79,33	91,94	101,27
Istruzione	19,03	18,63	20,39	14,55	15,84	16,53	8,63	8,36	8,84	14,80	14,77	15,90
Servizi di ristorazione e di alloggio	131,39	175,02	198,80	104,89	139,16	162,21	53,29	68,54	83,91	101,06	133,59	154,55
Servizi assicurativi e finanziari	73,43	76,85	88,63	67,20	72,16	80,67	44,98	47,12	52,10	63,08	66,37	75,31
Beni e servizi per la cura della persona, servizi di protezione sociale e altri beni e servizi	132,33	135,65	151,55	113,30	122,97	150,26	87,76	95,63	106,72	114,23	120,24	136,92

ISTAT
SPESA PER CONSUMI
TIPOLOGIA FAMILIARE: *FAMIGLIA CON 2/3 PERSONE*

<u>Tipo dato</u>	spesa media mensile familiare (in euro correnti)			
<u>Territorio</u>	Italia	Nord	Centro	Mezzogiorno
<u>Selezione periodo</u>	2021			
<u>Tipologia familiare</u>	coppia con 1 figlio	con 2 figli	coppia con 2 figli	
	▲ ▼	▲ ▼		

ALIMENTARI

01: -- prodotti alimentari e bevande analcoliche:	578.47	640.85
0111: pane e cereali	94.65	110.65
0112: carni	125.76	142.85
0113: pesci e prodotti ittici	55.21	59.67
0114: latte, formaggi e uova	75.12	83.06
0115: oli e grassi	16.78	18.08
0116: frutta	49.24	51.22
0117: vegetali	76.94	82.73
0118: zucchero, confetture, miele, cioccolato e Dolciumi	23.29	26.3
0119: prodotti alimentari n.a.c.	15.33	15.11
0121: caffè, tè e cacao	18.28	19.28
0122: acque minerali, bevande analcoliche, succhi di frutta e verdura	27.86	31.9
NON ALIMENTARI		
02: -- bevande alcoliche e tabacchi	53.6	52.86
03: -- abbigliamento e calzature	137.69	178.1
04: -- abitazione, acqua, elettricità, gas e altri Combustibili	981.57	980.93
05: -- mobili, articoli e servizi per la casa	143.16	136.44
06: -- servizi sanitari e spese per la salute	131.08	138.45
07: -- trasporti	341.76	364.78
08: -- comunicazioni	65.71	74.91
09: -- ricreazione, spettacoli e cultura	124.12	154.77
10: -- istruzione	24.57	41.85
11: -- servizi ricettivi e di ristorazione	137.27	156.86
12: -- altri beni e servizi	227.06	236.23
<u>ALL: totale</u>	<u>2 946.07</u>	<u>3 157.04</u>

Dati estratti il 17 Jun 2024, 10h23 UTC (GMT) da [I.Stat](#)

Alla luce di quanto emerso, si analizzano le SPESE della ricorrente:

Attualmente, la famiglia conta sulle entrate rappresentate dal reddito da lavoro dipendente del ricorrente. Dalla certificazione dei redditi emerge che lo stipendio medio mensile ammonta ad € 1.500,00, al netto della ritenuta applicata per il pignoramento presso terzi di un creditore, cui si aggiunge l'assegno di mantenimento di euro 201,00, per totale di circa euro 2.000,00. Le spese di sostentamento della famiglia del proponente risultano stimate in € 1.800,00 al mese, distinte secondo lo schema che segue:

SPESE MENSILI – ordine numerico ISTAT

	BUDGET FAMILIARE	SPESE MENSILI/€
02	Prodotti alimentari	350,00
03	Abbigliamento	100,00
04	Abitazione, acqua, elettricità, gas e utenze varie	937,45
06	Servizi sanitari e spese per la salute	100,00
07	Trasporti	116,00
10	Altri beni e servizi-spese straordinarie	96,55
	TOTALE	1.700,00

Coerentemente con una situazione di ristrutturazione dei debiti le voci prese in esame si riferiscono a categorie di spesa ritenute indispensabili quali i prodotti alimentari; per quelle non alimentari si è tenuto conto principalmente delle spese relative a locazioni, utenze, servizi sanitari, trasporti, abbigliamento, calzature e comunicazioni.

Sulla base del reddito familiare complessivo e considerando le spese da destinare alle esigenze familiari, ne deriva che la somma destinabile alla debitoria è la seguente:

Reddito mensile da lavoro dipendente	euro	1.800,00
ASSEGNO mantenimento	euro	201,00
TOTALE	euro	2.001,00
Spese correnti mensili a decurtare	- euro	1.700,00

La ricorrente pone a disposizione del piano: € 300,00. Nella predisposizione dell'esecuzione di pagamento, si disporrà dapprima per l'estinzione delle spese e competenze della procedura in prededuzione - OCC e Advisor legale -, successivamente si procederà al pagamento della debitoria in privilegio per la totalità – Comune di Napoli - e si conclude con il pagamento della debitoria familiare nascente dalla condanna al pagamento delle spese di giudizio, anche per salvaguardare la posizione del minore.

MESSA A DISPOSIZIONE ECONOMICA

Ricorrente: [REDACTED] euro 300,00

Ciò detto, l'attivo totale mensile messo a disposizione destinabile alla procedura è pari **ad € 300,00**

9. Spese procedura

Vengono di seguito evidenziate le spese di procedura, relative ai compensi spettanti all'OCC, come da preventivo da questi formulato, al legale che ha assistito l'istante nel ricorso e alle altre spese funzionali alla presente procedura di sovraindebitamento.

9.1 Credito O.C.C.

Le competenze professionali di spettanza dell'O.C.C. per le attività svolte e da svolgersi in costanza di procedura sono state determinate secondo la tabella ministeriale di riferimento **in € 1.500 ex art.16 D.M. 202/2014**, come da preventivo in atti.

9.2 Credito AVV. GIANLUCA MELILLO

Vengono portate nel passivo della procedura le competenze professionali di spettanza dell'Avv. Gianluca Melillo quantificate complessivamente **in € 2.000,00** maturate in ragione dell'attività di consulenza ed assistenza già svolta comprensiva della attività di redazione della proposta e del piano sulla base dei documenti offerti, di interfaccia con l'O.C.C. e dell'attività successiva a svolgersi in corso di procedura, come da preventivo sottoscritto.

10. Proposta per la composizione della CRISI

La ratio del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza è quella della ricerca di uno strumento idoneo a permettere il ricollocamento del debitore sul mercato, evitando collassi economici con l'impossibilità di soddisfazione dei creditori. Si procede, ora, alla dettagliata e specifica formulazione della proposta in funzione del carico debitorio ed avendo ben presente la suddivisione tra gli *ex* ricorrenti.

Sulla soddisfazione dei creditori, sono opportune le seguenti considerazioni:

-) ***Sui crediti in prededuzione – soddisfazione al 100%***: i crediti per i compensi spettanti all'O.C.C. ed al difensore avv. Gianluca Melillo che ha assistito la ricorrente [REDACTED] sono da considerarsi prededucibili ex art. 2770 c.c.12 e quindi devono essere corrisposti con preferenza rispetto a tutti gli altri, anche quelli muniti di privilegio. Questi ultimi, sono stati così determinati: **a)** per l'O.C.C. il compenso è stato determinato in € 1.500,00, comprensivo del 30% in favore dell'Organismo e di oneri accessori, per cui le parti ne hanno dato convenzionalmente accettazione e conferma per l'intero ammontare; **b)** Per l'avv. Gianluca Melillo, il compenso è stato ritenuto congruo in € 2.000,00 omnia;

-) ***Sui crediti in privilegio – soddisfazione al 100%***: i crediti dovuti al Comune di Napoli: euro 1.082,00 sono muniti di privilegio mobiliare, ai sensi dell'art. 2752 c.c. per i crediti dovuti allo Stato e dell'art. 2753 c.c.. e si ritiene congrua la loro soddisfazione nella misura del 100%.

-) ***Sui creditori chirografari – soddisfazione al 25%***: al fine di consentire una soddisfazione seppur minima e parziale è stata proposta **una percentuale mensile del 25% in loro favore.**

Pertanto:

RIPARTO CREDITORI – massa passiva di [REDACTED] comprensiva delle spese della procedura				
CREDITORE	Debito come da precisioni	Privilegio - Chirografo	Grado di soddisfazione	Importo da pagare/€
Avvocato Gianluca Melillo	Euro 2.000,00	Prededuzione	100%	Euro 2.000,00
Avv. Ciro Palladino Gestore OCC-COA NAPOLI	Euro 1500,00	Prededuzione	100%	Euro 1.500,00
Comune di Napoli	Euro 1.082,00	Privilegio	100%	Euro 1.082,00
TOTALE	Euro 4.582,00	Euro 4.582,00 (P)		Euro 4.582,00

RIPARTO CREDITORI – massa in comune [REDACTED] in ordine secondo le precisazioni del credito pervenute				
CREDITORE	Debito come da precisioni	Privilegio - Chirografo	Grado di soddisfazione	Importo da pagare/€
AMTRUST EUROPE LIMITED P.iva 01917540518)	Euro 10.584,46	Chirografo	25%	Euro 2.646,11
ASL NA 1 P.iva 06328131211	Euro 10.584,46	Chirografo	25%	Euro 2.646,11
CERVONE DE MARTINO MARIO C.F. CRVMRA60R26F839K	Euro 7.670,67 (pari al 50%)	Chirografo	25%	Euro 1.917,67
GUADALASCARA FRANCESCO C.F. GDLFNC59C22F839B	Euro 7.670,67 (pari al 50%)	Chirografo	25%	Euro 1.917,67
RANALDI ELIA Credito: 10.584,46	Euro 10.584,46	Chirografo	25%	Euro 2.646,11
TOTALE	Euro 47.094,71			Euro 11.773,67

12. Esecuzione del piano

A fronte di una esposizione debitoria complessiva € **51.676,72** il suddetto piano prevede il pagamento di € **16.355,68** così suddiviso:

- il pagamento nella misura del 100% per un totale di euro **3.500,00** in favore dei professionisti: Avv. Gianluca Melillo, legale dei ricorrenti *per euro 2.000,00* e Avv. Ciro Palladino, gestore, per *euro 1.500,00*;

- **il pagamento nella misura del 100% dei creditori privilegiati:** in favore del Comune di Napoli per euro **1.082,00**,

- **il pagamento nella misura del 25% di tutti gli altri Creditori Chirografari:** € **11.773,67**. La decorrenza del pagamento delle rate mensili ai creditori avverrà successivamente alla omologazione del piano.

Con la sentenza di omologa del piano e di chiusura della procedura ex art.70, VII comma CCI, cesserà – senza necessità di alcun provvedimento al riguardo trattandosi di effetto proprio dell’omologa - la trattenuta operata dal datore di lavoro sullo stipendio della ricorrente, in quanto la soddisfazione dei creditori anteriori avverrà secondo le modalità e nella misura indicata nel piano e nella proposta.

Svincolate le somme, la ricorrente potrà destinarle alla realizzazione del piano stesso.

13. Procedura di PAGAMENTO

Nella predisposizione dell’esecuzione di pagamento, si disporrà dapprima per l’estinzione delle spese e competenze della procedura in prededuzione - OCC e Advisor legale -, successivamente si procederà al pagamento della debitoria in privilegio per la totalità – Comune di Napoli - e si conclude con il pagamento della debitoria in chirografo nascente dalla condanna al pagamento delle spese di giudizio, anche per salvaguardare la posizione del minore.

Svincolata la somma di cui alla trattenuta operata dal datore di lavoro – **alla data odierna di euro 5.575,49** - , la ricorrente provvederà in unica soluzione al versamento delle spese e competenze in prededuzione e privilegio: **euro 5.575,49 – euro 4.582,00 = euro 993,49** che sarà ripartito tra i chirografari nell’immediatezza dello svincolo.

Per i chirografari: debito totale 11.773,67 - anticipo di euro 993,49 = totale residuo euro 10.780,19.

Rata mensile di euro 300,00. Durata del piano: 36 mesi (3 anni).

Analisi conclusive

VALUTAZIONE SULLA COMPLETEZZA ED ATTENDIBILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA A CORREDO DELLA DOMANDA.

Alla luce di quanto sopra, pare quindi chiaro che gli istanti si trovino in una situazione di “sovraindebitamento”, come prevista già dall’art. 6 comma 2 lett. a) L. 3/2012 ed ai sensi del nuovo C.C.I.I., ovvero in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, con conseguente difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente, atteso anche che dalle ispezioni effettuate dallo scrivente, gli istanti sono titolari di reddito che non gli consentono l’adempimento delle proprie obbligazioni e l’alternativa liquidatoria non permetterebbe soddisfacimento in misura migliorativa e satisfattiva di tutti i creditori. Pare altresì chiaro che i ricorrenti possiedono il requisito di “consumatore”, avendo assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

Pertanto, lo scrivente Gestore della Crisi, sulla base della documentazione ricevuta ed in particolare delle risorse finanziarie offerte a garanzia della corretta esecuzione del Piano, della sussistenza della meritevolezza della proponente, ritiene completa ed attendibile, ragionevole ed attuabile la proposta di ristrutturazione dei debiti, pur

con l'alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri, in quanto attenuata dalla garanzia del pagamento del terzo, ai sensi dell'art. 68, co. 2, lett. c,

ATTESTA

che il piano esposto, su cui si basa la proposta, risulta sostenibile e fattibile, in quanto rappresenta la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della debitrice e si fonda su una concreta ipotesi di soddisfazione di tutti i creditori, sebbene in via parziale, con il conseguimento di una migliore soddisfazione rispetto all'ipotesi liquidatoria. Pertanto il piano oggetto della presente relazione va sottoposto alla valutazione di questo Tribunale per la relativa omologa.

Frattamaggiore, 26.11.2025

Il Gestore della crisi

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Mr. Enzo Palladino". The signature is stylized with a large, flowing initial 'P'.